



4 marzo 2016

Procedura di consultazione concernente la legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione Müller Leo 12.3172)

Rapporto sui risultati

Compendio

Complessivamente sono pervenuti 58 pareri. Da questi è emerso che sei Cantoni, i partiti PPD E UDC nonché la maggioranza delle associazioni, delle organizzazioni e degli altri partecipanti alla consultazione, in particolare CP, IVVS, USC e FSV, sono favorevoli al progetto. Nel caso di questi ultimi si tratta prevalentemente di associazioni mantello e organizzazioni che si occupano di questioni agricole. Una grande maggioranza di Cantoni, i partiti PLR (ad eccezione di PLR-VD) e PSS nonché alcune associazioni mantello e organizzazioni nonché alcuni tra gli altri partecipanti alla consultazione, segnatamente CDCF, USS e USAM, respingono invece il progetto. Gli altri partiti rappresentati nell'Assemblea fedale non hanno preso posizione in merito al progetto.

Il rifiuto viene in parte motivato da ragioni di conformità ai principi costituzionali. Vengono messe in discussione in particolare l'imposizione secondo la capacità economica e la parità di trattamento rispetto ad altri lavoratori indipendenti. Vengono inoltre giudicate problematiche le conseguenze finanziarie del progetto, in particolare le minori entrate relative alla quota dell'imposta federale diretta spettante ai Cantoni.

Secondo i fautori del progetto, la sentenza del Tribunale federale risalente al 2011 e la modifica della prassi fiscale ad essa collegata avrebbero moltiplicato l'onere finanziario gravante sugli agricoltori per gli utili conseguiti sulla sostanza immobiliare. A loro giudizio quest'onere sarebbe divenuto in parte insostenibile. Vengono inoltre riscontrati problemi nell'ottica della pianificazione territoriale, poiché le alienazioni di terreni edificabili verrebbero differite e importanti progetti edilizi subirebbero ritardi.

La maggioranza dei fautori nonché alcuni dei partecipanti contrari al progetto lo ritengono di facile attuazione.

Tutti gli oppositori del progetto sono contrari a una disposizione che preveda la retroattività, mentre i fautori si dichiarano tendenzialmente favorevoli a una sua introduzione. Viene richiesto perlopiù che tale disposizione si riferisca ai casi ancora in sospeso al momento dell'entrata in vigore.

La maggioranza di fautori chiede infine che il progetto venga messo in vigore il più presto possibile.

1. Situazione iniziale

L'8 dicembre 2014 il Consiglio degli Stati ha approvato in qualità di seconda Camera la mozione «Imposizione di fondi agricoli e silvicoli» (12.3172) depositata dal consigliere nazionale Leo Müller, trasmettendola al Consiglio federale per l'attuazione. Il Consiglio federale è stato incaricato di presentare al Parlamento un disegno di modifica della legge federale del 14 dicembre 1990¹ sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 1990² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) che proponga una definizione legale del concetto di «fondi agricoli e silvicoli». Questa definizione dovrà consentire, in caso di alienazione o di trasferimento dal patrimonio commerciale al patrimonio privato, di gravare i fondi agricoli e silvicoli con le imposte sul reddito solo fino a concorrenza delle spese d'investimento. Ciò dovrà valere in particolare anche nei casi in cui fondi ubicati all'interno della zona edificabile vengono sfruttati a scopo agricolo o silvicolo. Si intende così tornare alla prassi fiscale antecedente alla sentenza del Tribunale federale del 2 dicembre 2011 (DTF 138 II 32).

In adempimento della mozione trasmessa, il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la modifica della legge. La procedura di consultazione si è conclusa il 23 settembre 2015. Sono stati interpellati complessivamente 72 destinatari (cfr. elenco dei partecipanti in allegato). Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenuti 58 pareri, tra cui quelli di 25 Cantoni, di quattro partiti rappresentati nell'Assemblea federale nonché di 30 associazioni mantello e altre organizzazioni. Hanno rinunciato esplicitamente a esprimere un parere il Cantone di Neuchâtel, il Partito ecologista svizzero, il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale, l'Associazione dei Comuni svizzeri e l'Unione svizzera degli imprenditori.³

2. Linee generali del progetto

Nell'ambito dell'imposta federale diretta i fondi agricoli e silvicoli godono di un trattamento privilegiato. Per le imposte cantonali sul reddito e sull'utile, il trattamento dipende dal tipo di sistema fiscale (monistico⁴ o dualistico⁵) e dalla relativa configurazione. Nel 2011 il Tribunale federale ha limitato l'entità di questi privilegi ai fondi sottoposti alla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR), allo scopo di conformare quest'ultima al campo di applicazione, alle previste forme di tutela nonché alle restrizioni della facoltà di disporre nei casi di alienazione risultanti dalla legislazione sul diritto fondiario rurale. Da allora, gli utili conseguiti con l'alienazione di altri fondi derivanti dagli immobilizzi di aziende agricole e silvicole sono soggetti a imposizione completa. Questo vale in particolare per gli utili conseguiti con l'alienazione di superfici appartenenti a riserve di zone edificabili.

Il progetto posto in consultazione prevede l'imposizione privilegiata degli utili conseguiti con l'alienazione di tutti i fondi facenti parte degli immobilizzi di un'azienda agricola o silvicola.

¹ RS 642.11

² RS 642.14

³ L'elenco dettagliato dei destinatari e dei partecipanti alla consultazione è riportato nell'allegato.

⁴ I Cantoni con sistema monistico riscuotono l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare sull'utile derivante dall'aumento di valore risultante dall'alienazione di fondi appartenenti alla sostanza commerciale. Gli ammortamenti recuperati vengono tassati come reddito, rispettivamente come utile. Questo vale anche per i fondi agricoli e silvicoli.

⁵ I Cantoni con sistema dualistico fondamentalmente riscuotono l'imposta sul reddito o sull'utile derivante dall'aumento di valore nonché sugli ammortamenti recuperati risultanti dall'alienazione di fondi appartenenti alla sostanza commerciale. Sull'utile derivante dall'aumento di valore risultante dall'alienazione di fondi agricoli e silvicoli, i Cantoni con sistema dualistico riscuotono l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Solo gli ammortamenti recuperati sono soggetti all'imposta sul reddito.

Come accadeva prima del 2011, si intendono assoggettare all'imposta federale diretta unicamente gli utili sino a concorrenza delle spese d'investimento, ossia degli ammortamenti recuperati. Ciò significa che in futuro l'utile derivante dall'aumento di valore dovrà tornare a essere esente dall'imposta federale diretta. Nell'ambito delle imposte cantonali e comunali, in tutti i Cantoni saranno tassate come reddito o come utile al massimo le spese d'investimento. L'utile derivante dall'aumento di valore dovrà sottostare all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Nei Cantoni con sistema monistico il progetto di legge non modifica dunque le modalità di imposizione. Diversa è la situazione nei Cantoni con sistema dualistico, che dal 2011 riscuotono l'imposta sul reddito sull'utile derivante dall'aumento di valore.

La stima delle conseguenze finanziarie è approssimativa, tra l'altro a causa dei dati limitati a disposizione e delle svariate disposizioni di differimento dell'imposizione previste dalla legge. Complessivamente la sentenza del Tribunale federale nel medio e lungo termine porterà a maggiori entrate stimate a circa 200 milioni di franchi all'anno per ognuna delle seguenti voci: imposta federale diretta, AVS, AI e IPG. Dal punto di vista finanziario in caso di ritorno alla prassi fiscale anteriore al 2011 è da prevedere tendenzialmente una diminuzione delle entrate. Nei nove Cantoni con sistema fiscale monistico non sono attese ripercussioni finanziarie particolari. Per tutti gli altri Cantoni, a causa di diversi fattori non è possibile quantificare le maggiori o minori entrate.

3. Risultati della procedura di consultazione

3.1 Obiettivo del progetto

La domanda era la seguente: *In linea di principio siete d'accordo sull'obiettivo dell'avamprogetto? In caso di risposta negativa, per quale motivo?*

In breve

Sei Cantoni, due partiti e 21 tra organizzazioni, associazioni mantello e altri partecipanti alla consultazione approvano il progetto posto in consultazione. Dal loro punto di vista esso costituisce un ritorno all'intento originario del legislatore. Consentirebbe di contrastare il marcato aumento dell'onere derivante dalla decisione del Tribunale federale e dalla tassa sul plusvalore. Esso non comporterebbe inoltre alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori indipendenti, poiché questi ultimi avrebbero la facoltà di scegliere se attribuire il terreno edificabile alla sostanza privata o commerciale. Il progetto viene infine visto con favore anche dal punto di vista della pianificazione territoriale.

20 Cantoni nonché la CDCF, due partiti e cinque tra associazioni mantello, organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione si dichiarano contrari al progetto posto in consultazione. Questo in particolare perché il progetto violerebbe i principi costituzionali della parità di trattamento e dell'imposizione secondo la capacità economica. Il progetto comporterebbe infatti un privilegio ingiustificato a favore degli agricoltori rispetto agli altri lavoratori indipendenti. Infine, il progetto andrebbe respinto anche a causa delle sue pesanti conseguenze finanziarie.

Favorevoli

Sei Cantoni (FR, GE, NW, TI, VD, VS), due partiti (PPD, UDC) nonché la maggioranza delle associazioni mantello, delle organizzazioni e degli altri partecipanti alla consultazione (AG Berggebiet, AGORA, AGRIJURA, CGI, CJA, CNAV, CP, FPV, Fiduciaria Felder, FRI, IVVS, PLR, Fiduciaria Pegasus, Prométerre, SAB, USC, USDCR, SOBV, FSV, USF, fidagri, ADPR) approvano il progetto.

A loro parere il progetto reintroduce una prassi rimasta in essere per vari decenni (NW, PPD).

La sentenza del Tribunale federale non rifletterebbe infatti la volontà del legislatore (UDC, AGORA, FPV, USC, Prométerre), mentre il progetto permetterebbe di tornare a rispettare tale volontà (Prométerre, fidagri, Fiduciari Suisse, ADPR).

La giurisprudenza del Tribunale federale penalizzerebbe gli agricoltori che possiedono terreni edificabili (VS, FPV).

Senza considerare gli oneri sociali, il carico fiscale degli agricoltori sarebbe moltiplicato (CNAV, ADPR); nel Cantone di Vaud, ad esempio, dopo la decisione del Tribunale federale esso sarebbe cresciuto dal 7 per cento al 40 per cento circa (CJA, FRI, AGORA, FPV, PLR, USDCR).

Gli utili da sostanza immobiliare sarebbero in parte già soggetti alla tassa sul plusvalore prevista dalla legislazione sulla pianificazione del territorio (VS, OREF) che non può essere dedotta dal reddito (CGI). Nel Cantone di Ginevra le imposte, gli oneri sociali e la tassa sul plusvalore raggiungerebbero congiuntamente quasi il 70 per cento dell'utile derivante dall'aumento di valore (CGI). Al contrario, l'onere fiscale dei privati ammonterebbe soltanto al 5–25 per cento (USDCR). La situazione in termini di onere fiscale sarebbe pertanto cambiata radicalmente rispetto alla situazione esistente al momento della decisione del Tribunale federale (AG Berggebiet, SAB), generando una grande incertezza giuridica (FRI, USC, PLR). L'onere complessivo e la riduzione delle zone edificabili costituirebbero misure contrarie al mandato costituzionale di promozione della proprietà abitativa (VS).

Per quanto concerne la parità di trattamento rispetto ad altri lavoratori indipendenti, si osserva che questi ultimi possono scegliere se attribuire un fondo alla sostanza privata o commerciale. Ciò costituirebbe una disparità di trattamento nei confronti degli agricoltori (VS, SOBV). In caso di alienazione di un terreno edificabile, gli altri lavoratori indipendenti non sarebbero tenuti a versare l'imposta federale diretta e a livello cantonale beneficerebbero di un'imposta più modesta sugli utili da sostanza immobiliare (VS, FPV). Il progetto terrebbe conto del fatto che gli agricoltori che hanno sfruttato personalmente fondi non necessari all'esercizio potrebbero detenerli unicamente nella sostanza commerciale (NW).

Dal punto di vista della pianificazione territoriale i diversi partecipanti alla consultazione argomentano infine che l'imposizione in base alla situazione giuridica vigente disincentiverebbe gli agricoltori dall'alienare i propri terreni edificabili. Il Cantone di Ginevra dispone di riserve di terreno edificabile molto ridotte, per cui un'imposizione con effetto deterrente renderebbe ancora più difficile la costruzione di abitazioni (GE, CGI). Gli ostacoli fiscali rallenterebbero invece il cambiamento strutturale nell'agricoltura e lo sviluppo della pianificazione territoriale, che è chiaramente di interesse pubblico (NW, CJA, CNAV, USDCR, USC, ADPR). A quest'ultima andrebbe pertanto assegnato un peso superiore rispetto ad altri interessi, in particolare di natura fiscale (NW).

Contrari

19 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, SG, ZG, ZH), i partiti PLR e PSS nonché la CDCF e sei tra associazioni mantello e organizzazioni (EXPERTsuisse, Pro Natura, USS, USAM, Conferenza fiscale delle Città, UCS) respingono il progetto in modo netto.

Il rifiuto è motivato dal fatto che il progetto sarebbe in conflitto con i principi costituzionali dell'uguaglianza giuridica (ZG, ZH) nonché dell'imposizione secondo la capacità economica (AI, AR, AG, BE, BL, GR, LU, SZ, UR, SG, CDCF, PLR, PSS, Pro Natura, USS).

I fondi edificabili non sottostarebbero più alla tutela del diritto fondiario rurale (BE, TG, ZG) e potrebbero essere alienati senza restrizioni della facoltà di disporre (AR, BL, BS, GL, OW, SO, SH).

Gli azzonamenti sarebbero riconducibili a una decisione di natura prettamente politica. Gli utili da sostanza immobiliare risultanti da un'alienazione costituirebbero un utile insperato ottenuto dal venditore senza una prestazione corrispondente (PSS, Unione delle città svizzere).

Rispetto all'imposizione di altri lavoratori indipendenti, una minore imposizione dei terreni edificabili implicherebbe un privilegio sproporzionato, ossia ingiustificato sul piano oggettivo, a favore degli agricoltori (AI, AR, BL, BS, GL, JU, OW, SG, SH, TG, ZG, PLR, PSS, EXPERTsuisse, UCS, SO). Di regola gli agricoltori pagherebbero già meno imposte e imposte più basse rispetto al resto della popolazione e alle PMI. In particolare la produzione commerciale di generi alimentari sarebbe svantaggiata sotto vari aspetti rispetto all'agricoltura (USAM). A fronte della disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori indipendenti, l'imposizione privilegiata dei fondi agricoli e silvicoli risulterebbe fondamentalmente problematica (AG). L'obiettivo dovrebbe consistere nella sua completa abolizione (BL, GL, LU, OW, SH, TG, UR, ZG).

Un altro motivo addotto contro la modifica della legge è costituito inoltre dalle pesanti conseguenze finanziarie per la Confederazione e per le entrate dell'AVS (TG, UR, ZG, PSS, SH, USS). Il progetto fisserebbe pertanto priorità sbagliate e assorbirebbe risorse più necessarie altrove (LU, USS). Alla luce della situazione finanziaria critica per la Confederazione, delle previste misure di risparmio e del rischio di minori entrate nell'ambito della Riforma III dell'imposizione delle imprese simili regali fiscali non sarebbero giustificabili (PSS, USAM). Infine il progetto avrebbe anche un impatto negativo sulla crescita economica (PSS).

3.2 Formulazione del progetto di legge

La domanda era la seguente: *Siete d'accordo sulla formulazione dell'avamprogetto di legge? In caso di risposta negativa, quale dovrebbe essere il tenore?*

In breve

Otto Cantoni, un partito e cinque tra associazioni mantello, organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione approvano la formulazione del progetto senza riserve. Undici Cantoni nonché otto degli altri partecipanti esigono un'integrazione relativa alle aziende agricole in affitto. Un Cantone respinge esplicitamente questa richiesta.

La definizione di «fondo agricolo e silvicolo» è messa in discussione da due Cantoni nonché da tre fra associazioni mantello, organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione. Un Cantone, due partiti e tre ulteriori partecipanti alla consultazione criticano il termine «azienda agricola». Quattro tra associazioni mantello, organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione reputano non idoneo il termine «immobilizzi».

Due Cantoni e un partito rifiutano il tenore del progetto di legge e desiderano mantenere la regolamentazione attuale.

L'analisi dei pareri pervenuti ha mostrato che diversi partecipanti alla procedura di consultazione respingono la formulazione del progetto di legge perché fondamentalmente rifiutano la finalità stessa del progetto. Altri hanno invece risposto alla domanda indipendentemente dal loro consenso o rifiuto di principio. Molti destinatari della procedura di consultazione approvano sostanzialmente la formulazione del progetto, ma avanzano proposte di integrazione. Altri ne respingono la formulazione poiché ritengono che il testo di

legge andrebbe integrato. Diversi partecipanti chiedono un'integrazione relativa alla retroattività. Questa richiesta è trattata al numero 3.4.

Per maggiore chiarezza vengono citati per primi i partecipanti alla consultazione che approvano senza riserve la formulazione del progetto. Vengono quindi riportati i pareri che contengono proposte di integrazione.

Approvano senza riserve la formulazione del progetto di legge otto Cantoni (BS, JU, LU, NW, SG, TI, VD e ZH) e il PLR. Per quanto riguarda le organizzazioni, le associazioni mantello e gli altri partecipanti alla consultazione, cinque approvano senza riserve la formulazione del progetto (AG Berggebiet, SAB, SOB, USF, ADPR).

Undici Cantoni (AI, AR, BL, GL, OW, SO, SH, TG, UR, VS e ZG) e sette tra organizzazioni, associazioni mantello e altri partecipanti alla consultazione (CNAV, CJA, IVVS, Prométerre, OREF, FSV, Fiduciaria Pegasus) sono del parere che la formulazione corrisponda alla richiesta della mozione. A titolo integrativo essi chiedono l'equiparazione degli agricoltori la cui imposizione è stata differita a causa dell'affitto (art. 18a cpv. 2 LIFD) con gli agricoltori che prima dell'alienazione sfruttavano personalmente le proprie aziende. Per quanto riguarda l'affitto, l'USC aderisce a questo parere. Essa chiede che il privilegio venga applicato anche nel caso in cui il terreno non è più sfruttato personalmente e non viene più tenuta alcuna contabilità. In parte per realizzare tale equiparazione viene richiesta una menzione all'interno del messaggio. Altri partecipanti chiedono invece una precisazione nella legge.

Dal punto di vista del Cantone SO è tuttavia poco chiaro se le nuove disposizioni comprendono anche gli investimenti di capitale in immobili (presumibilmente rari) delle aziende agricole. Il Cantone VS auspica inoltre la sostituzione del termine «fondi agricoli e silvicoli» con «fondi sfruttati a scopo agricolo» negli articoli 18 capoverso 4 LIFD e 12 capoverso 1 LAID. Sarebbe così possibile evitare che una modifica del termine «fondo agricolo» nella LDFR abbia ripercussioni per il diritto fiscale. Prométerre critica il termine «immobilizzi» ed esige che venga precisato, poiché in caso di interpretazione restrittiva la volontà del Parlamento – il ritorno alla prassi fiscale anteriore – non troverebbe piena applicazione; questo ad esempio qualora un fondo non venisse più considerato come immobilizzo perché alienato o trasferito dalla sostanza commerciale a quella privata.

Anche il Cantone FR approva la formulazione scelta, ma intende assicurare con opportuni cenni nel messaggio che i commercianti di immobili e gli agricoltori a cui è stata concessa una dilazione fiscale a causa dell'affitto *non* vengano privilegiati in sede di imposizione.

Il Cantone GE approva fondamentalmente la formulazione del progetto, ma propone di armonizzare la *stima* dei fondi agricoli e silvicoli (art. 14 cpv. 2 LAID) con le disposizioni della legge proposta.

A parere del Cantone GR il termine «azienda agricola o silvicola» sarebbe destinato a creare problemi di delimitazione e interpretazione. Per questo motivo, nella versione tedesca il termine «Betrieb» andrebbe sostituito con «Gewerbe», adeguandolo alla LDFR. In italiano entrambe le normative utilizzano già «azienda». In francese troviamo «exploitation», rispettivamente «entreprise».

I Cantoni AG e BE e il PSS sono contrari alla formulazione del progetto, poiché ritengono che andrebbe mantenuta la regolamentazione attuale. L'UCS e la Conferenza fiscale delle Città non sono d'accordo con le formulazioni proposte e chiedono di limitare la definizione di fondi agricoli e silvicoli ai soli fondi soggetti alla LDFR.

Il Cantone SZ respinge la formulazione e chiede, nel senso di una proposta subordinata, di limitarla ai fondi facenti parte degli immobilizzi di un'azienda agricola o silvicola non soggetti

alla LDFR e *sfruttabili* per l'attività agricola o silvicola. A suo parere il presupposto della sfruttabilità agricola o silvicola sarebbe indispensabile al fine di evitare effetti collaterali indesiderati o comportamenti abusivi. In caso contrario l'ambito di applicazione verrebbe esteso anche ai fondi estranei all'agricoltura che a volte sono iscritti nei bilanci delle aziende agricole (p.es. immobili di un ristorante annesso).

PPD, UDC, USC e AGORA sono in parte d'accordo con la formulazione del progetto. Essi chiedono di definire il concetto di «azienda agricola o silvicola» in modo da includere anche i piccoli immobili che in passato appartenevano alla sostanza commerciale degli agricoltori. Questo concetto dovrebbe inoltre comprendere a loro giudizio anche i terreni o le foreste sfruttati e iscritti nella sostanza commerciale. Secondo PPD e UDC, infatti, in caso contrario il concetto si baserà in futuro sulla giurisprudenza relativa all'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91), che descrive l'«azienda» all'articolo 6. Per questo motivo nel testo di legge andrebbe operata la seguente aggiunta: «di un'azienda agricola o silvicola o delle superfici dei fondi un tempo appartenenti ad essa e ora indipendenti».

fidagri chiede di sostituire il termine «immobilizzi» con «sostanza commerciale». Sarebbe inoltre necessario a suo giudizio inserire una disposizione transitoria che preveda l'applicabilità retroattiva delle nuove disposizioni di legge a tutti i casi pendenti e non ancora sottoposti a una tassazione passata in giudicato.

ADPR identifica un possibile fabbisogno di chiarimento riguardo al termine «immobilizzi», affinché questo non venga trattato in modo più restrittivo di quanto chiaramente voluto dal Parlamento.

PLR e FRI sono del parere che con il termine «immobilizzi» venga introdotto un nuovo concetto che potrebbe portare a conflitti di interpretazione e che a seconda delle circostanze potrebbe svuotare la modifica di legge del suo contenuto. Il PLR propone pertanto di attribuire al reddito imponibile gli utili risultanti dall'alienazione di fondi agricoli o silvicoli solo sino a concorrenza delle spese d'investimento. Questo dovrà valere sia per i fondi che sottostanno alla LDFR sia per quelli che non rientrano nella sua sfera di applicazione.

Secondo USDCR il termine «azienda agricola» deve essere definito secondo coerenza in modo da includere qualsiasi fondo della sostanza commerciale sfruttato per l'attività agricola (comprese le foreste).

CP non è d'accordo con la formulazione del progetto di legge; dal suo punto di vista sarebbero da considerare «fondi agricoli e silvicoli» i fondi secondo l'articolo 655 CC destinati alla coltivazione del suolo («culture du sol») e legati all'attività aziendale del contribuente. Secondo il CP il rinvio alla LDFR risulterebbe inoltre problematico. Qualora si rendesse necessario modificare la LDFR, ciò avrebbe ripercussioni per l'interpretazione del diritto fiscale. Sarebbe infine necessaria una disposizione transitoria per tutti i casi non ancora assoggettati a una tassazione passata in giudicato.

3.3 Attuazione del progetto

La domanda era la seguente: *Ritenete che il progetto di legge sia attuabile senza problemi? In caso di risposta negativa, quali sono le problematiche?*

In breve

Nove Cantoni, due partiti e 13 tra associazioni, organizzazioni mantello e altri partecipanti alla consultazione reputano il progetto di legge attuabile senza problemi o non rilevano alcun problema sostanziale legato alla sua attuazione.

Undici Cantoni sono del parere che la terminologia scelta possa causare difficoltà interpretative. Tre Cantoni e un'associazione mantello individuano difficoltà di attuazione nel modo in cui il progetto si orienta al diritto fondiario rurale. Due partiti identificano le difficoltà di attuazione nella violazione di principi costituzionali e nella riduzione delle entrate. Due degli altri partecipanti alla consultazione ritengono che il problema principale sia rappresentato dai casi assoggettati all'imposizione nel periodo di che intercorre tra la decisione del Tribunale federale e l'entrata in vigore del progetto di legge.

Favorevoli

Sei Cantoni (BE, GE, JU, NW, VS, ZH), due partiti (PPD, UDC) nonché 13 tra associazioni, organizzazioni mantello e altri partecipanti alla consultazione (AGORA, CJA, CNAV, CGI, IVVS, Prométerre, OREF, SOBV, fidagri, Treuhand Vögele, USDCR, Conferenza fiscale delle Città, ADPR) reputano il progetto attuabile senza problemi. La regolamentazione corrisponderebbe alla prassi che è stata in vigore per anni (PPD, fidagri). La prassi di imposizione antecedente la decisione del Tribunale federale si sarebbe dimostrata relativamente priva di problemi (USF).

Neppure i Cantoni FR, VD e SO rilevano problemi di attuazione sostanziali. Un possibile problema sarebbe costituito eventualmente dal privilegio ingiustificato accordato in caso di affitto (FR) o dal trattamento fiscale degli utili da sostanza immobiliare che secondo il diritto vigente sono differiti e secondo il nuovo diritto verrebbero realizzati fiscalmente (VD). Si porrebbe eventualmente la questione di quando un'azienda si qualifica come azienda agricola (SO).

Contrari

Dieci Cantoni (AI, AR, BL, BS, GL, OW, SG, TG, UR, ZG) sono del parere che la distinzione tra azienda agricola e non agricola, rispettivamente tra immobilizzi agricoli e non agricoli solleverebbe problemi di delimitazione che potrebbero creare problemi nella prassi.

A parere del Cantone LU il progetto di legge non sarebbe attuabile senza problemi. La formulazione scelta potrebbe causare infatti problemi di delimitazione, poiché non sarebbero determinanti unicamente le disposizioni della LDFR. Nel caso di aziende agricole con aziende accessorie non agricole, il parametro del reddito predominante causerebbe difficoltà di attuazione. Dal testo di legge non emergerebbe inoltre se anche gli immobilizzi non necessari all'azienda sarebbero soggetti all'imposizione privilegiata.

Secondo il parere del Cantone GR, il concetto di azienda agricola andrebbe troppo oltre, poiché includerebbe anche aziende di piccolissime dimensioni che non richiedono neppure un'unità standard di manodopera (USM). Per i fondi agricoli non sottoposti alla LDFR un privilegio fiscale non sarebbe fondamentalmente giustificato. In nessun punto sarebbe inoltre indicato cosa si intende con azienda silvicola. Ciò creerebbe incertezza giuridica e

ostacolerebbe l'attuazione del progetto. Sarebbe in ogni caso sbagliato definire i fondi silvicoli andando oltre l'ambito di applicazione della LDFR.

Il Cantone SZ teme problemi di interpretazione rilevanti che ostacolerebbero l'attuazione del progetto qualora venisse abbandonato l'opportuno rinvio alla disposizione del diritto fondiario rurale. Particolari problemi di conversione sarebbero da prevedere nei Cantoni con sistema dualistico per quanto concerne l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, se i plusvalori risultanti dall'alienazione di riserve di terreni edificabili venissero rilevati, invece che con l'imposta sul reddito, con l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

A parere del Cantone di Sciaffusa le previste modifiche porterebbero a una cesura del sistema che renderebbe necessario un chiarimento segnatamente nel caso della stima del valore di reddito ai sensi dell'articolo 73 LDFR. Per evitare errori in relazione con l'accertamento del limite dell'aggravio agricolo occorrerebbe garantire che gli ulteriori immobilizzi siano considerati come fondi agricoli unicamente ai fini del diritto fiscale.

Per gli stessi motivi PSS prevede problemi di attuazione che a suo giudizio sarebbero determinanti per un rifiuto del progetto (violazione di principi costituzionali, minori entrate, problemi di economia pubblica).

Secondo PLR una nuova modifica della prassi, rispettivamente della legge sarebbe troppo burocratica e potrebbe generare incertezza giuridica. A ciò si aggiungerebbero inoltre le perdite finanziarie nell'ambito dell'AVS e dell'imposta federale diretta che suggerirebbero un rifiuto del progetto.

AG Berggebiet e SAB identificano i problemi più significativi nei casi sottoposti a imposizione tra la data della decisione del Tribunale federale e l'entrata in vigore della revisione.

Secondo USC il concetto di «azienda agricola e silvicola» introdotto deve essere descritto in modo nuovo. Un approccio valido sarebbe a suo giudizio quello di basarsi sull'articolo 6 OTerm. Non esisterebbe tuttavia una definizione analoga per le aziende silvicole.

3.4 Ammissibilità della retroattività

In breve

Quasi tutti i fautori del progetto reputano necessaria una disposizione relativa alla retroattività, da applicarsi a tutte le imposizioni non ancora passate in giudicato. Alcuni di essi esigono una disposizione relativa alla retroattività a partire dal 1° gennaio 2015 o dal 2 dicembre 2011, data della decisione del Tribunale federale. Tra i sostenitori del progetto solo i Cantoni GE e TI rifiutano una clausola di retroattività.

Tutti i partecipanti contrari al progetto si dichiarano contrari a una disposizione relativa alla retroattività.

La domanda era la seguente: *Condividete il parere secondo cui una retroattività non sia ammissibile? In caso di risposta negativa, per quali ragioni?*

Inammissibilità della retroattività

19 Cantoni concordano in merito all'inammissibilità della retroattività (AG, AI, AR, BS, BL, JU, GE, GL, GR, LU, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, ZG, ZH).

Un'entrata in vigore retroattiva sarebbe da respingere secondo il principio dello stato di diritto (UR). La retroattività avrebbe una durata troppo estesa e non esisterebbe alcun interesse pubblico all'imposizione retroattiva privilegiata degli utili risultanti dall'alienazione di fondi

agricoli. La retroattività violerebbe il principio della parità di trattamento (AG, AI, AR, BL, BS, OW, SG, SH, SO, ZG). In primo piano vi sarebbero soprattutto interessi privati (GL, JU). Una clausola di retroattività non sarebbe pertanto conforme alla Costituzione (SO).

La retroattività sarebbe giustificata unicamente in presenza di ragioni imperative (GR) a cui andrebbe assegnato un peso maggiore rispetto all'imperativo della certezza del diritto (SZ). Nel caso presente con una disposizione relativa alla retroattività verrebbe invece creata incertezza giuridica. Una simile disposizione creerebbe inoltre un precedente riguardo a futuri progetti legislativi (GR).

La retroattività comporterebbe inoltre diversi problemi di attuazione, ad esempio la correzione dei casi di tassazione passata in giudicato. Riguardo a dettagli quali la rettifica d'ufficio o su richiesta, i termini, gli interessi ecc., vi sarebbero attualmente ancora molte domande aperte (SZ).

L'eventuale retroattività non può portare a un peggioramento della situazione dei contribuenti già assoggettati. In tal caso dovrebbe essere consentita la revisione delle tassazioni passate in giudicato (BE).

Secondo due Cantoni (GE, TI), il PLR nonché quattro tra organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione (KFSD, USS, UCS, Conferenza fiscale delle Città) i presupposti per la retroattività del privilegio fiscale fino al 2011 non sarebbero soddisfatti. Il progetto non riguarderebbe casi a lungo termine, per cui non sarebbero soddisfatti neppure i presupposti per la retroattività impropria (UCS, KFSD). La stessa regolamentazione prevista sarebbe già pesantemente in contraddizione con diversi interessi pubblici e la retroattività andrebbe a rafforzare ulteriormente questa violazione (Conferenza fiscale delle Città).

Anche PSS e CDCF non reputano ammissibile la retroattività. A loro giudizio essa creerebbe unicamente nuove ingiustizie dovute alla fissazione di un momento di passaggio arbitrario. A ciò si aggiungerebbe il fatto che ogni legislazione presenterebbe il problema per cui singoli soggetti beneficerebbero della nuova legislazione e altri no, rispettivamente verrebbero eventualmente trattati in modo impari in seguito alla sua entrata in vigore. Lo stesso si verificherebbe nel caso in cui un tribunale emettesse una decisione e le sentenze già passate in giudicato non potessero più essere riesaminate. Ciò sarebbe tuttavia inevitabile in virtù del principio costituzionale dell'osservanza della buona fede (CDCF).

Ammissibilità della retroattività

I due Cantoni FR e VD e SOBV sono contrari per principio alle leggi applicabili retroattivamente, poiché possono creare incertezza giuridica. In questo caso non si tratterebbe tuttavia di nuovo diritto in senso stretto, bensì di un ritorno alla prassi seguita prima della decisione del Tribunale federale del 2011. Si tratterebbe dunque di una situazione particolare. La sentenza del Tribunale federale avrebbe condotto a sua volta a delle incertezze, poiché i Cantoni l'avrebbero attuata in modi diversi (FR). Nel Cantone FR le imposizioni di questi casi verrebbero sospese da metà del 2014. In mancanza di una retroattività correttiva, il progetto avrebbe quale conseguenza che le alienazioni di fondi assoggettate all'imposizione nel periodo tra la decisione del Tribunale federale e l'entrata in vigore del progetto di legge verrebbero sottoposte a un'imposizione molto più pesante di quelle antecedenti alla sentenza, rispettivamente successive all'entrata in vigore della modifica della legge.

Per NW, PPD, UDC e SBS la retroattività è legittima se è configurata a vantaggio del cittadino e se viene creata una base giuridica a questo scopo (cfr. parere del Consiglio federale in merito al postulato 14.4240 Binder). Il legislatore dovrebbe poter emanare un'opportuna retroattività favorevole al fine di correggere una prassi in conflitto con la volontà del legislatore. Il Parlamento avrebbe deciso tra l'altro la retroattività nell'ambito

dell'attuazione della nuova prassi relativa alla liquidazione parziale indiretta (art. 20a e 205b LIFD; NW, PPD, UDC, CJA, CNAV, PLR, Prométerre). Anche alcune iniziative popolari prevedrebbero la retroattività e verrebbero comunque ammesse alla votazione. Pertanto verrebbe richiesta una nuova regolamentazione retroattiva per tutte le tassazioni pendenti e non ancora passate in giudicato (PPD, UDC).

Il Cantone VS è del parere che il Parlamento dovrebbe decidere l'applicabilità immediata della modifica della legge a tutti i casi pendenti.

Otto tra organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione reputano non solo ammissibile la retroattività per tutte le tassazioni non ancora passate in giudicato, bensì anche assolutamente necessaria per ragioni di equità. La giurisprudenza del Tribunale federale sarebbe stata applicata retroattivamente. Il parallelismo delle circostanze esigerebbe che le misure correttive del Parlamento seguano lo stesso principio (AGORA, CJA, CNAV, CP, FRI, IVVS, FSV, Fiduciaria Pegasus).

Secondo CGI l'effetto retroattivo non è ammissibile. Esso potrebbe essere retrodatato al momento della decisione del Tribunale federale del 2 dicembre 2011. Qualora ciò non fosse possibile, le nuove disposizioni potrebbero essere applicate a titolo «anticipatorio» dal 1° gennaio 2015, ossia un mese dopo l'approvazione della mozione da parte del Consiglio degli Stati. Questa misura porrebbe fine al differimento delle alienazioni dei fondi oggetto di azionamento.

La retroattività per tutte le tassazioni non ancora passate in giudicato sarebbe sensata, rispettivamente necessaria (fidagri, OREF, PLR, USDCR, ADPR). A fronte dei notevoli problemi di natura giuridico-formale probabilmente occorrerebbe tuttavia accettare le imposizioni già operate che avrebbero portato a un carico fiscale eccessivo (ADPR). L'effetto retroattivo favorevole sarebbe inoltre ammissibile (OREF, fidagri), come ad esempio nell'articolo 333 CP (OREF). La retroattività è ritenuta ammissibile se favorisce il cittadino. A questo proposito si rimanda all'articolo 70a della legge federale sull'imposta preventiva (fidagri). Molte iniziative prevedono inoltre un effetto retroattivo, accettato o addirittura reputato necessario dai votanti (USDCR).

FRI è del parere che il divieto di retroattività miri a tutelare gli interessati e non la collettività e il suo diritto di riscuotere imposte.

fidagri ritiene che la retroattività sia problematica per principio, ma la approva per il presente progetto posto in consultazione, poiché favorirebbe il contribuente. Senza retroattività, agli utili risultanti dall'alienazione di fondi agricoli e silvicoli andrebbero applicati tre diversi regimi impositivi in un breve lasso di tempo, una situazione giudicata grottesca. L'entrata in vigore con effetto retroattivo permetterebbe inoltre di realizzare la parità di trattamento dei contribuenti che nel corso degli ultimi anni hanno realizzato utili risultanti dall'alienazione di fondi agricoli e silvicoli. A favore di questa soluzione viene citato il fatto che diversi Cantoni hanno sospeso le imposizioni.

A parere di AG Berggebiet e SAB il periodo di transizione dal 2011 al 2017 non sarebbe sostenibile. Si porrebbe addirittura la questione relativa alla necessità di una revisione delle tassazioni già avvenute con relativo rimborso delle imposte sul reddito versate. I casi ancora in sospeso dovrebbero essere inoltre giudicati secondo il nuovo diritto e non più sulla base della sentenza del Tribunale federale.

3.5 Entrata in vigore

In breve

La maggioranza dei Cantoni non si pronuncia in merito a un momento particolare per l'entrata in vigore. Un Cantone accenna al fatto che la legislazione cantonale prevede due consultazioni parlamentari per le modifiche di legge e che occorrerebbe pertanto accordare ai Cantoni almeno due anni di tempo per l'adeguamento del diritto cantonale. Alcuni Cantoni sono favorevoli a un'entrata in vigore possibilmente rapida; in singoli casi a questo riguardo viene indicato il 1° gennaio 2017 come possibile data di entrata in vigore. In vista della modifica di legge, quasi la metà dei Cantoni auspica un aggiornamento della Circolare n. 38 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Da parte delle organizzazioni e degli altri partecipanti alla consultazione che hanno espresso un parere sulla questione viene richiesta un'entrata in vigore in tempi possibilmente brevi. In molti casi come momento ideale viene indicato il 1° gennaio 2017, in singoli casi anche il 1° gennaio 2016.

La domanda era la seguente: *Avete osservazioni /richieste relative al momento dell'entrata in vigore?*

In caso di modifiche di legge il Cantone AG effettua due consultazioni parlamentari. Decorso il termine di referendum, ai Cantoni andrebbero pertanto concessi almeno due anni per l'adeguamento della legge a livello cantonale affinché sia possibile rispettare la regolare procedura legislativa formale.

Per il Cantone BE l'entrata in vigore non deve avvenire prima del 1° gennaio 2017.

Undici Cantoni sono del parere che la nuova normativa debba essere applicata a tutti i casi che realizzano le fattispecie dopo il momento dell'entrata in vigore. Essi reputano opportuno escludere l'applicazione ai casi pendenti (AI, AR, BL, BS, GL, OW, SG, SH, TG, UR, ZG). Qualora venga dato seguito a questa richiesta, sarebbe giustificabile un periodo di attuazione breve. Ciò risulterebbe possibile anche perché, se il diritto cantonale non fosse ancora stato adeguato, le nuove disposizioni della LAID potrebbero trovare direttamente applicazione senza norme cantonali integrative (SO). Nel caso di fattispecie che giustificano un differimento intervenute prima dell'entrata in vigore della modifica della legge, qualora la realizzazione avvenisse dopo l'entrata in vigore andrebbe applicato il nuovo diritto (AI, AR, BL, BS, GL, OW, SG, SH, TG, UR, ZG).

12 Cantoni sono inoltre del parere che l'AFC dovrebbe sostenere un'eventuale attuazione con una nuova circolare che sostituisca l'attuale Circolare n. 38 (AI, AR, BE, BL, GL, OW, SO, SH, TG, UR, ZG, ZH).

Cinque Cantoni (FR, GE, LU, NW, VS) e sei tra organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione chiedono un'entrata in vigore possibilmente rapida (CGI, CP, IVVS, OREF, Prométerre, SOBV, FSV, ADPR), soprattutto qualora non fosse prevista alcuna disposizione retroattiva (CGI, SOBV). Ciò sarebbe necessario per riaffermare la volontà del legislatore (ADPR). Un'entrata in vigore in tempi brevi consentirebbe di eliminare l'incertezza giuridica legata alla situazione attuale (FR, NW, VS). I Cantoni GE e SZ sottolineano che l'entrata in vigore deve coincidere con l'inizio di un periodo fiscale.

Per PPD e UDC nonché per sette tra organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione (CJA, CNAV, FRI, PLR, USDCR, USC, fidagri) la modifica di legge deve entrare in vigore il

più presto possibile, ma al massimo entro il 1° gennaio 2017, rispettivamente, secondo due altri partecipanti alla consultazione, già il 1° gennaio 2016 (AG Berggebiet, SAB).

3.6 Ripercussioni finanziarie

In breve

Per i Cantoni con sistema monistico il ritorno alla prassi fiscale precedente non comporta ripercussioni finanziarie.

Per la maggioranza dei Cantoni con sistema dualistico non è possibile stimare con esattezza le ripercussioni finanziarie. Tenzionalmente non si prevede tuttavia una riduzione significativa delle entrate. Alcuni Cantoni stimano minori entrate fino a un massimo di 10 milioni di franchi all'anno. Un Cantone accenna al notevole carico di lavoro amministrativo nel caso in cui il progetto di legge dovesse essere integrato da una clausola retroattiva per i casi già sottoposti a imposizione. Un altro Cantone prevede un lieve aumento delle entrate dovuto al fatto che verrebbero dedotti meno contributi a favore delle assicurazioni sociali.

Sia i Cantoni con sistema dualistico sia quelli con sistema monistico accennano alle minori entrate causate dalla diminuzione della quota dell'imposta federale diretta che spetterebbe loro.

Due organizzazioni che si impegnano per gli interessi delle città fanno notare che le ripercussioni finanziarie a livello comunale non sarebbero state analizzate.

La domanda era la seguente: *Quali ripercussioni finanziarie avrebbe questa modifica di legge per il vostro Cantone?*

Cantoni con sistema monistico

I Cantoni con sistema monistico si reputano toccati solo marginalmente sotto il profilo finanziario, rispettivamente si considerano «protetti» dal sistema monistico (JU, TI). Sono invece previste perdite finanziarie nell'ambito della quota cantonale dell'imposta federale diretta (BL, SZ, UR, ZH).

Cantoni con sistema dualistico

I Cantoni AG, SO, VD e ZG forniscono cifre concrete. AG prevede minori entrate pari a 10 milioni di franchi all'anno per la Confederazione e il Cantone nonché a 7,5 milioni di franchi per i Comuni. SO si aspetta invece minori entrate stimate a 1–2 milioni di franchi all'anno per il Cantone e i Comuni. Al Cantone VD i dati relativi alle transazioni interessate sono noti solo in parte. È stato inoltre osservato che alcune transazioni di rilievo sarebbero state differite. Sono previste minori entrate pari a circa 10 milioni di franchi. Secondo il calcolo consolidato di ZG, le minori entrate per Confederazione, Cantone e Comuni dovrebbero attestarsi a circa 20 milioni di franchi per i prossimi 20 anni.

Secondo i Cantoni AI e VS non sarebbe possibile stimare le ripercussioni finanziarie. BE prevede un lieve aumento delle entrate, poiché verrebbero fatte valere meno deduzioni nell'ambito degli oneri sociali. Si ridurrebbe tuttavia la quota cantonale dell'imposta federale diretta. BS prevede ripercussioni finanziarie limitate; a essere colpita sarebbe la quota cantonale. FR ritiene che in assenza di una disposizione relativa alla retroattività le ripercussioni finanziarie sarebbero solo marginali. Se venisse prevista una disposizione relativa alla retroattività per i casi già sottoposti a imposizione, ciò comporterebbe un carico di lavoro amministrativo spropositato. GE non dispone di cifre dettagliate relative alle conseguenze finanziarie. GL prevede tendenzialmente una diminuzione delle entrate.

Secondo GR, le conseguenze monetarie sarebbero difficili da stimare, ma risulterebbero tendenzialmente poco rilevanti. Nel Cantone LU le conseguenze finanziarie non sarebbero molto significative. NW reputa sostenibili le ripercussioni finanziarie, poiché solo pochi fondi sarebbero interessati. Anche nel Cantone OW non sono previsti cambiamenti di rilievo, dato che solo pochi agricoltori possiedono ancora terreni edificabili. Secondo SG le ripercussioni finanziarie non sarebbero valutabili. Il progetto non dovrebbe tuttavia comportare un calo significativo delle entrate.

Organizzazioni, associazioni mantello e altri partecipanti alla consultazione

UCS e CDFC deplorano che il rapporto esplicativo non tratti le ripercussioni a livello comunale, sebbene ciò sarebbe compito del Consiglio federale ai sensi dell'articolo 50 Cost. Essi ritengono probabile che le minori entrate nell'ambito dell'imposta federale diretta pari a 200 milioni di franchi, a fronte di una quota cantonale di 34 milioni di franchi, si ripercuoterebbero a livello comunale. Qualora il progetto venisse approvato, si renderebbe necessaria anche a parere della Conferenza fiscale delle Città un'analisi più dettagliata delle ripercussioni sulle città e i Comuni.

Diversi partecipanti alla consultazione osservano che il progetto non porterebbe a una diminuzione delle entrate, ma che semplicemente verrebbero meno le maggiori entrate realizzate in seguito alla sentenza del Tribunale federale (PPD, CJA, CNAV, AGORA, Prométerre, fidagri).

4. Altre osservazioni

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione fanno presente che l'introduzione a livello svizzero del sistema monistico costituirebbe la soluzione più equa per l'imposizione (ADPR). La sua introduzione eliminerebbe infatti la disparità di trattamento fiscale (AGORA, CJA, CNAV, OREF, Prométerre).

SH e TG fanno notare che il progetto tangerebbe il diritto dei Cantoni di riscuotere l'imposta sui redditi.

JU respinge il progetto, ma è del parere che occorrerebbe affidare ai Cantoni con sistema dualistico la definizione dei fondi agricoli e silvicoli.

Allegato

Elenco dei destinatari e dei partecipanti alla procedura di consultazione

Panoramica dei destinatari e dei partecipanti alla procedura di Consultazione

1. Cantoni

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Cantone dei Grigioni	GR	☒
Cantone del Giura	JU	☒
Cantone del Vallese	VS	☒
Cantone di Appenzello Esterno	AR	☒
Cantone di Appenzello Interno	AI	☒
Cantone di Argovia	AG	☒
Cantone di Basilea Campagna	BL	☒
Cantone di Basilea Città	BS	☒
Cantone di Berna	BE	☒
Cantone di Friburgo	FR	☒
Cantone di Ginevra	GE	☒
Cantone di Glarona	GL	☒
Cantone di Lucerna	LU	☒
Cantone di Neuchâtel	NE	☒ (rinuncia)
Cantone di Nidwaldo	NW	☒
Cantone di Obvaldo	OW	☒
Cantone di San Gallo	SG	☒
Cantone di Sciaffusa	SH	☒
Cantone di Soletta	SO	☒
Cantone di Svitto	SZ	☒
Cantone di Turgovia	TG	☒
Cantone di Uri	UR	☒
Cantone di Vaud	VD	☒
Cantone di Zugo	ZG	☒
Cantone di Zurigo	ZH	☒
Cantone Ticino	TI	☒
Conferenza dei Governi cantonali	CdC	

2. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Lega dei Ticinesi	Lega	
Mouvement Citoyens Romand	MCR	
Partito borghese-democratico svizzero	PBD	
Partito cristiano sociale alto Vallese	PCS-O	
Partito cristiano sociale Obvaldo	PCS-OW	
Partito ecologista svizzero	I Verdi	☒ (rinuncia)
Partito evangelico svizzero	PEV	
Partito popolare democratico svizzero	PPD	☒
Partito socialista svizzero	PSS	☒
Partito Verde liberale svizzero	pvl	
PLR.I Liberali	PLR	☒
Unione Democratica di Centro	UDC	☒

3. Autorità giudiziarie

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Tribunale amministrativo federale	TAF	☒ (rinuncia)
Tribunale federale	TF	☒ (rinuncia)
Tribunale penale federale	TPF	☒ (rinuncia)

4. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Associazione dei Comuni svizzeri	ACS	☒ (rinuncia)
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	☒
Unione delle città svizzere	UCS	☒

5. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	
Economiesuisse	economiesuisse	
Società svizzera degli impiegati di commercio		
Travail.Suisse		
Unione sindacale svizzera	USS	☒
Unione svizzera degli imprenditori	USI	☒ (rinuncia)
Unione svizzera dei contadini	USC	☒
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM	☒

6. Autorità finanziarie e organizzazioni fiscali

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Associazione svizzera di diritto fiscale	IFA Suisse	
Associazione svizzera esperti fiscali diplomati	ASEFiD	
Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta	CFC	
Conferenza dei direttori cantionali delle finanze	CDCF	☒
Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza delle città	CDFC	☒
Conferenza fiscale delle Città (Conférence des villes sur les impôts)		☒
Conferenza svizzera delle imposte	CSI	

7. Altre organizzazioni e persone interessate

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Associazione svizzera dell'economia immobiliare	SVIT	
Associazione Svizzera Proprietari Fondiari	APF	
Camera fiduciaria / Associazione svizzera degli	EXPERTsuisse	☒

esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria		
Conferenza dei direttori cantionali delle foreste	CDFo	
Economia forestale Svizzera	EFS	
Fédération romande immobilière	FRI	☒
Federazione Svizzera degli Avvocati	FSA	
Federazione Svizzera dei Notai	FSN	
FIDUCIARI SUISSE	USF	☒
Società svizzera dei giuristi	SSG	
Unione svizzera delle donne contadine e rurali	USDCR	☒

8. Partecipanti alla procedura di consultazione non consultati ufficialmente

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Arbeitsgruppe Berggebiet	AG Berggebiet	☒
Association des groupements et organisations romands de l'agriculture	AGORA	☒
Associazione fiduciaria agricola svizzera	fidagri	☒
Associazione per la protezione della proprietà fondiaria agricola	ADPR	☒
Centre Patronal	CP	☒
Chambre genevoise immobilière	CGI	☒
Chambre jurassienne d'agriculture	CJA	☒
Chambre neuchâteloise d'agriculture	CNAV	☒
Fédération Patronale Vaudoise	fPv	☒
Federazione svizzera dei viticoltori	FSV	☒
Fiduciaire Maurice Felder SA	Fiduciaria Felder	☒
Interprofession della Vigna e del Vino Svizzero	IVVS	☒
Ordre romand des experts fiscaux diplômés	OREF	☒
PEGASUS Treuhand	Fiduciaria PEGASUS	☒
PLR. Les Libéraux-Radicaux Vaud	PLR-VD	☒
Pro Natura		☒
Prométerre		☒
Solothurnischer Bauernverband	SOBV	☒